



Comune di Berzano di San Pietro

PROVINCIA DI ASTI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.6

OGGETTO:

APPROVAZIONE TARIFFE RELATIVE ALLA TASSA SUI RIFIUTI - TARI, PER L'ANNO 2023.

L'anno duemilaventitre addì ventisette del mese di aprile alle ore venti e minuti trenta nella sala delle adunanze consiliari e in modalità telematica, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. LUPO Dott. Mario - Sindaco	Sì
2. AGAGLIATE Andrea - Vice Sindaco	Sì
3. FALLETTO Fabrizio - Assessore	Sì
4. MONDO Marco - Consigliere	Sì
5. LUPO Alessandra Valentina - Consigliere	Sì
6. GORINO Elvio - Consigliere	Sì
7. RICCIARDIELLO Giada - Consigliere	No
8. FALLETTO Fabio - Consigliere	Sì
9. GAY Vittorio - Consigliere	Sì
10. MAZZARIOL Laura - Consigliere	Sì
11. ZANOTTO Gabriella in Capalbo - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	10
Totale Assenti:	1

Assiste l'adunanza il Segretario Sig. ZAIA Dott. Daniele il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor LUPO Dott. Mario nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021 e che la successiva deliberazione n. 363 del 03/08/2021 li ha definiti, con l'approvazione del nuovo Metodo Tariffario Rifiuti c.d. MTR-2, per il periodo 2022-2025;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

CONSIDERATO che:

- il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per opere e relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche;
- i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati vengono individuati facendo riferimento ai criteri definiti dal D.P.R. 27/04/1999, n.158 e definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi che ne determina i costi operativi di gestione (CG) e i costi comuni (CC) nonché i costi d'uso del capitale (CK);
- la predetta metodologia di quantificazione dei costi e di determinazione delle tariffe si articola ulteriormente nelle fasi fondamentali di classificazione ed individuazione del complesso unitario dei costi diretti ed indiretti inerenti alla gestione del servizio, nonché di suddivisione dei costi tra fissi e variabili;
- il piano finanziario e la sua relazione comprendono il programma degli investimenti necessari e relativo piano finanziario, il modello gestionale ed organizzativo, nonché l'andamento della produzione di rifiuti;
- l'art. 1, comma 654 della L. n. 147/2013 prevede l'obbligo di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio risultante dal piano finanziario, con conseguente impossibilità per il Comune di coprire una percentuale del costo con altre entrate;

EVIDENZIATO che, sulla base della tariffa di riferimento viene determinata la tariffa per tipologia di utenza (domestica e non domestica), suddivisa tra parte fissa e parte variabile, ai sensi di legge;

DATO ATTO che la riscossione della tariffa comporta l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, previsto dall'art. 19 del D.Lgs 504/1992, confermato, per l'anno 2023, dalla Provincia di Asti nella misura del 5%;

CONSIDERATO altresì che l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambienti (ARERA) ha approvato la deliberazione nr. 363/2021 del 03 agosto 2021, con la quale ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2022-2025, adottando il nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR-2), da applicarsi dal 1° gennaio 2022;

CONSIDERATO che a seguito di detta deliberazione vengono modificati i criteri per la quantificazione dei costi rispetto a quanto previsto dalla Legge 147/2013, così come il percorso di approvazione del PEF la cui redazione è demandata all'Ente Territorialmente Competente (EGATO), identificato, nel territorio del Comune di Berzano di San Pietro, nel Consorzio di Bacino dei rifiuti dell'astigiano – C.B.R.A.;

CONSIDERATO che l'articolo 3, comma 5-quinquies del D.Lgs n.228 del 2021 (cd. di "Milleproroghe") ha previsto che a decorrere dall'anno 2022, i Comuni "**possano**" approvare i PEF, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

CONSIDERATA l'approvazione del PEF 2022/2025 con Delibera Consiglio Comunale n. 14 del 23/05/2022, il quale rappresenta la quantificazione dei costi applicabili per la declinazione tariffaria sull'arco pluriennale che include anche l'anno 2023.;

CONSIDERATO CHE a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

TENUTO CONTO CHE per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

ACQUISITO il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art.239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267/00, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012;

PROPONE

1. Di approvare per il 2023 e per le motivazioni di cui in premessa le tariffe come da schema redatto secondo il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, che si allega alla presente.
2. Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del

Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98.

Il Responsabile del Servizio tributi ha espresso sulla proposta il seguente parere:
Parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000:
FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CASASSA Anna Rita

Il Responsabile del Servizio finanziario ha espresso sulla proposta il seguente parere:
Parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000:
FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Daniele Zaia

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco;
Esaminata la suestesa proposta di deliberazione;
Visto il parere favorevole del Revisore del Conto, Dott. Giorgio Gaido;
Visti i pareri favorevoli del Responsabile del servizio tributi e del Responsabile del servizio finanziario;
Con voti unanimi FAVOREVOLI espressi palesemente,

DELIBERA

Di accogliere ed approvare integralmente la proposta di deliberazione formulata dal Sindaco.

Successivamente, su proposta dello stesso Sindaco, stante la necessità di provvedere con urgenza, il Consiglio delibera, a voti unanimi favorevoli resi palesemente, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE
F.to: LUPO Dott. Mario

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to : ZAIA Dott. Daniele

RELATA DI PUBBLICAZIONE

N *del Registro Pubblicazioni*

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 19-mag-2023 al 03-giu-2023 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Berzano di San Pietro, lì 19-mag-2023

Il Segretario Comunale
F.to ZAIA Dott. Daniele

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 27-apr-2023

☒ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

☐ Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Berzano di San Pietro, lì 19/05/2023

Il Segretario Comunale
F.to: ZAIA Dott. Daniele

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì, _____

Il Segretario Comunale
ZAIA Dott. Daniele